

STATUTO ENTE PALIO DEI TERZIERI APS

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti anche Codice del Terzo Settore o CTS*) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "ENTE PALIO DEI TERZIERI Associazione di promozione sociale", in sigla denominata. "ENTE PALIO DEI TERZIERI APS" (*d'ora in avanti individuata come "Associazione" o "Ente"*)

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di TREVI (PG) all'indirizzo comunicato dal Consiglio Direttivo agli uffici competenti, ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale nell'ambito del Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Seguendo un percorso di ricerca storica ed antropologica per la ricostruzione del contesto socio

culturale, culminante con la celebrazione dell'evento, l'Ente si prefigge di valorizzare, recuperare, conservare e diffondere il patrimonio storico, culturale culminante con la manifestazione del Palio dei Terzieri, le scene di vita medievale e le sue rievocazioni storiche riproponendo i costumi d'epoca del periodo 1214/1350.

L'Ente si preoccupa di promuovere ed organizzare mostre, incontri, riprese filmate e conferenze e di realizzare pubblicazioni, contando sulla collaborazione di esperti nei vari settori.

È anche scopo dell'Ente conservare le abitudini, i modi di vivere, i costumi, le tradizioni, i giochi, i riti nonché le varie cucine tradizionali che rischiano di essere dimenticate.

Allo scopo di realizzare le finalità sociali, l'Ente potrà promuovere ambiti di confronto e di collaborazioni con esperienze nazionali ed internazionali, facilitando i rapporti fra gli artefici della creatività e le pubbliche istituzioni; inoltre potrà attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici, per lo svolgimento di progetti, manifestazioni ed iniziative culturali, ricreative ed assistenziali.

Lo scopo verrà perseguito attraverso un'opera di sensibilizzazione e di educazione dei cittadini e delle varie realtà politiche e sociali anche in collaborazione con vari Enti pubblici interessati.

Potrà dare adesioni ad Associazioni che, sia a livello provinciale, regionale e nazionale perseguano scopi affini od analoghi al proprio e potrà a sua volta concedere adesioni al proprio movimento ad altre Associazioni aventi scopi affini od analoghi.

L'Associazione esercita le attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017 di cui alle seguenti lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

Nell'ambito degli scopi e delle attività sopra riportate, l'Ente si propone lo svolgimento delle seguenti attività:

- ✓ Promozione di progetti di ricerca scientifica per lo studio e la conoscenza del periodo storico di riferimento del Palio, sotto tutti i profili sociali, ambientali, culturali ed artistici;
- ✓ Promozioni di progetti per la tutela ed il recupero, anche sociale e funzionale, del patrimonio culturale, artistico ed architettonico della Città, con particolare riferimento allo stesso periodo storico;
- ✓ Conservazione, gestione e diffusione dei risultati dei predetti progetti e programmi di ricerca e di studio anche nel resto del paese ed all'estero, al fine di far conoscere la Città di Trevi, le sue tradizioni, il suo patrimonio storico, artistico, umano e culturale, oltre all'evento spettacolare del Palio
- ✓ Ogni ulteriore iniziativa comunque ritenuta coerente e funzionale al perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'articolo precedente.

In particolare, l'Ente si adopererà altresì per facilitare la più diretta relazione tra la valorizzazione del patrimonio storico e culturale come espressione creativa, fruibilità delle opere d'ingegno umano ed attività sportiva, ponendo particolare attenzione nei confronti delle componenti sociali che dovrebbero affrontare i maggiori ostacoli per accedervi, nella fattispecie anziani e diversamente abili.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5) ASSOCIATI

Sono soci fondatori dell'Ente Palio Dei Terzieri, i tre terzi del Comune di Trevi costituitisi come associazioni di persone fisiche senza scopo di lucro e riscontrabili in Terziere del Castello, Terziere del Matiggia e Terziere del Piano e l'Associazione Pro Trevi.

La qualifica di "socio fondatore" non comporta alcun privilegio o diritto speciale rispetto agli altri enti associati.

Tutti gli enti associati – indipendentemente dalla loro qualifica o natura – hanno gli stessi doveri e godono degli stessi diritti all'interno dell'associazione come meglio specificato nel successivo art. 10"

ART. 6) PRINCIPIO DI AUTONOMIA

Art. 6 –Il rapporto tra l'Ente e gli associati è fondato sul principio di autonomia nel rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto associativo ai sensi del vigente Statuto e per legge.

I Terzieri e la Pro Trevi sono associazioni autonome, dotate ed accreditate di indipendenza gestionale, operativa e progettuale rispetto all'Ente al quale aderiscono. I Terzieri e la Pro Trevi associati sono tenuti al rispetto dei principi informatori del presente Statuto.

ASSOCIATI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 7) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle persone iscritte ai propri enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea degli enti associati. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 8 LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle persone iscritte ai propri enti associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117 del 03 Luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% di numero dei volontari o al 5% del numero degli enti associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.

ART. 9) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ENTI ASSOCIATI

Il numero degli enti associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Nell'associazione non possono essere disposte limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli enti associati.

Si applica l'art. 35, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Possono essere associati Enti (Terzieri, altre associazioni ecc) che abbiano la qualifica di "Associazione di promozione sociale" ai sensi dell'art. 35 del Codice del Terzo Settore.

Possono essere associati anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che nella domanda di ammissione dichiarino di:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Gli enti partecipano nella persona di un loro rappresentante/delegato.

ART. 10) DIRITTI-DOVERI DEGLI ENTI ASSOCIATI

Tra gli enti associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di ente associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di associato. Non sono pertanto

ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli enti associati sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli enti associati regolarmente iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti obblighi:

- a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) il pagamento della quota associativa annuale;
- c) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione.

L'Adesione all'Associazione comporta i seguenti diritti per gli enti associati:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) accedere alle cariche associative tramite propri rappresentanti o delegati;
- d) esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta.

ART. 11) MODALITA' AMMISSIONE ENTE ASSOCIATO

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. Indicare la denominazione, la qualifica o meno di APS, sede legale ed indirizzo e-mail cui ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b. allegare delibera dell'organo sociale preposto con richiesta di adesione all'Ente Palio dei Terzieri
- c. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'ente interessato e annotata nel libro degli enti associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati

In caso di non ammissione l'ente interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 12) QUOTA ASSOCIATIVA

Gli enti associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di associato per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli enti associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 13) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di ente associato si perde per recesso, morosità, esclusione.

L'ente associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'ente associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli enti associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'ente associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Gli enti associati sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'ente associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli enti associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 14) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli enti associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

ART. 15) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE INDEROGABILI

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli enti associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli enti associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 25 del D. Lgs. n. 117/2017.

Ogni ente associato partecipa all'assemblea dei soci con n.ro 4 propri rappresentanti-delegati.

All'assemblea ordinaria degli enti associati spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci (bilancio consuntivo, e, se presenti bilancio preventivo e bilancio sociale) e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dell'associazione, determinandone previamente il numero e deliberando se nominare anche le cariche associative o demandare questo compito allo stesso Consiglio come stabilito dall'ultimo comma del successivo art. 21
- c. eleggere e revocare, se presenti, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale e eventuali altri organi sociali;
- d. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- e. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

- f. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli enti associati espulsi e su eventuali ricorsi di aspiranti associati non ammessi;
 - h. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
- Per quanto non espressamente previsto si applica in ogni caso l'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- i. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- j. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Il Comune di Trevi ha la facoltà di nominare un suo rappresentante che può presenziare le riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.

ART. 16) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli enti associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i presenti un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di

intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà riletto, firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni. In ogni caso il verbale redatto verrà trasmesso alle parti via e-mail.

ART. 17) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli enti iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli enti associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli enti associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente statuto.

L'Assemblea degli enti associati si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 26.

Ogni rappresentante può delegare un solo altro membro dell'assemblea ai fini delle votazioni.

ART. 18) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice civile.

ART. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un rappresentante-delegato per ogni ente

associato, eletto dall'Assemblea degli enti associati e resta in carica per tre esercizi.

Il rappresentante delegato che assume cariche all'interno del Consiglio Direttivo non può essere unilateralmente sostituito dall'Ente associato che lo ha nominato.

In caso di decadenza, rinnovo, cessazione o dimissioni volontarie, i membri nominati dall'Assemblea rimangono in carica fino a loro sostituzione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art. 2382 del Codice civile.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Il Comune di Trevi ha la facoltà di nominare un suo rappresentante che può presenziare le riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio decade l'intero organo e il Presidente deve convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo.

In occasione di ogni elezione del Consiglio, l'Assemblea degli enti associati ne delibera preliminarmente il numero e delibera se provvedere anche alla nomina delle relative cariche (Presidente-Vicepresidente-Segretario e Tesoriere) oppure se demandare tale compito allo stesso Consiglio. Nel caso in cui l'Assemblea degli enti associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

ART. 20) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in video-conferenza conformemente a quanto previsto dal successivo art. 26.

ART. 21) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli enti associati;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. delibera sulle Convenzioni con la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 55-56 del CTS e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Pubblici;
- f. Deliberare sulle convenzioni e su ogni altro contratto, accordo, progetto stipulato con Enti Privati;
- g. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- h. delibera circa l'ammissione e l'espulsione degli enti associati (salvo ricorso dell'interessato all'assemblea degli enti associati);
- i. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- j. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- k. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- l. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 22) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

ART. 23) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Il Presidente viene eletto per voto palese dall'Assemblea degli Associati. Su richiesta della maggioranza dell'Assemblea, la votazione potrà essere svolta a scrutinio segreto. Possono essere eletti alla carica tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano nel pieno possesso dei diritti civili in conformità alle vigenti normative. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altro incarico assunto nell'ambito dell'Ente dei Terzieri associati e della Pro Trevi per tutta la durata del mandato. Il mandato ha la durata di tre (3) anni ed è rinnovabile. La carica di Presidente è gratuita, salvo il diritto del rimborso delle spese.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

In caso di parità il voto del Presidente in sede di Consiglio Direttivo e di Assemblea vale doppio.

ART. 24) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli enti associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Possono essere eletti alla carica tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano nel pieno possesso dei diritti civili in conformità alle vigenti normative. La carica di Segretario e tesoriere è incompatibile con qualsiasi altro incarico assunto nell'ambito dell'Ente dei Terzieri associati e della Pro Trevi per tutta la durata del mandato. Il mandato ha la durata di tre (3) anni ed è rinnovabile. La carica del Segretario e del Tesoriere è gratuita, salvo il diritto del rimborso delle spese.

ART. 25) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni, che possono svolgersi anche in video-conferenza conformemente a quanto indicato nel successivo art. 26.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del CTS o se facoltativamente tale funzione sia attribuita dall'assemblea degli enti associati. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Esso esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e gli altri compiti e funzioni secondo il disposto dell'art. 30, co. 7 del CTS.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017.

Con riferimento alla revisione legale dei conti si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 26) RIUNIONI DI TUTTI GLI ORGANI SOCIALI IN VIDEO-CONFERENZA

Le riunioni di tutti gli organi dell'Associazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati o le modalità di collegamento, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove è presente il Presidente.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

COMMISSIONI E CAPITANO DEL POPOLO

ART. 27 – COMMISSIONI PERMANENTI: TECNICA, STORICO-ARTISTICO ORGANIZZATIVA, STORICA DEL COSTUME E COMMISSIONE TAMBURINI

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina delle seguenti Commissioni Permanenti: tecnica, storico-artistico e tamburini.

Dette Commissioni hanno ruolo di supervisione e regolamentazione delle attività dei Terzieri per

le manifestazioni corrispondenti, e sono operative nella gestione delle attività interne dell'Ente Palio.

Alla costituzione delle dette Commissioni Permanenti il Consiglio Direttivo provvede nella sua prima riunione di insediamento.

I Rappresentanti di ogni ente associato, quindi esterni all'assemblea, faranno parte di dette commissioni nel rispetto degli equilibri e nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo.

Le proposte delle Commissioni vanno portate all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Le Commissioni Permanenti durano in carica per lo stesso periodo di validità del mandato degli organi elettivi dell'Ente e decadono con gli stessi.

I referenti sono incompatibili con qualsiasi altro incarico assunto nell'ambito degli enti associati.

Per tutte le ulteriori disposizioni si rimanda ai regolamenti interni.

ART. 28 – COMMISSIONE TECNICA

La Commissione Tecnica, in particolare, è formata da un referente facente parte dell'assemblea, incompatibile con qualsiasi altro incarico assunto nell'ambito degli altri enti associati all'Ente Palio dei Terzieri, nominato dal Consiglio Direttivo e da tre referenti dei Terzieri, esterni all'assemblea (uno per ciascun Terziere). Il referente è nominato dal Consiglio Direttivo.

La Commissione Tecnica assume, in particolare, in seguenti compiti:

organizzare le prove della Corsa dei Carri;

verificare il percorso durante le prove;

verificare la messa in sicurezza del percorso;

raccolta e verifica delle idoneità dei corridori;

verifica delle polizze assicurative dei corridori;

controllare l'idoneità del carro;

La Commissione Tecnica entro le ore 19 del giorno deve assicurare il percorso per le prove.

La Commissione Tecnica dura in carica 3 anni.

Per tutte le ulteriori disposizioni si rimanda al regolamento della Corsa dei Carri.

ART. 29 – CAPITANO DEL POPOLO

Il Capitano del Popolo è eletto dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno ed è una persona non residente nel Comune di Trevi.

Il Capitano del Popolo assume le seguenti funzioni:

gestisce la corsa dei carri solo nella giornata della corsa;

decide autonomamente dell'andamento della gara, sentita la Commissione Tecnica;

si avvale della Commissione Tecnica, dei giudici di gara, dei responsabili della sicurezza e di immagini registrate;

assegna il Palio.

Il Capitano del Popolo dura in carica il giorno dello svolgimento della gara. Il Consiglio dovrà nominare preventivamente un sostituto in caso di impossibilità del capitano del popolo nella gestione della gara, qualora anche il sostituto sia impossibilitato a presenziare il giorno della gara, tutti i compiti sono demandati al Presidente dell'Ente.

Per tutte le ulteriori disposizioni si rimanda al regolamento della Corsa dei Carri.

ART. 30 – ULTERIORI COMMISSIONI

Nell'ambito delle proprie competenze consultive, di supporto e di collegamento e di scambio tra l'Ente e le diverse realtà ed istanze cittadine, il Consiglio Direttivo può articolare i propri lavori mediante la costituzione di ulteriori Commissioni tematiche e specializzate, sia per singole evenienze ed argomenti, che per intere materie.

Tutte le Commissioni a carattere permanente sono presiedute da un componente scelto tra i membri elettivi del Consiglio Direttivo.

Presso la sede dell'Ente saranno rese pubbliche e disponibili tutte le competenze delle varie commissioni che sanno costituite per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 31) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli enti associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli enti associati (e loro familiari) e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.
- g. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- i. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

ART. 32) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 33) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro degli enti associati

Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli enti associati

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli enti associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili all'ente associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli enti associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 34) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli enti associati entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Se vengono superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore – o se facoltativamente deliberato dai propri organi – l'Associazione elabora ed approva il bilancio sociale – secondo tempi e modalità già previste per il bilancio ordinario di esercizio. Si applica integralmente in questo caso l'art. 14 del Codice del Terzo Settore

ART. 35) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE PATRIMONIO AD ALTRI ETS

ART. 36) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli enti associati con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli enti associati.

ART. 37) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

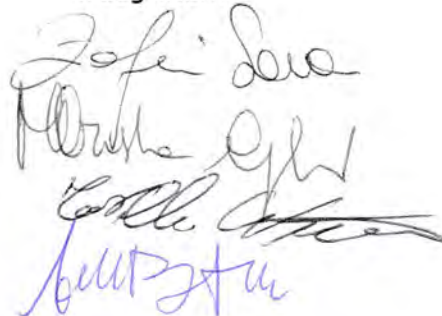
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore – con particolare riferimento alle norme sulle APS - e successive modifiche e integrazioni.

FIRMA

Il Presidente



Il Segretario



Imelda Pini - delegata So. mar. -
Verdiana

Pen. De. sho
Erika Baiocco
Pen. De. sho
Cristina
Baiocco

ESENTE TERZO SETTORE



ENTE PALIO DEI TERZIERI
Piazza Mazzini 21
c.a.p. 06039 TREVİ
Codice Fiscale/Partita IVA: 02014580548



VERBALE ASSEMBLEA ENTE PALIO DEI TERZIERI di TREVİ DEL 26 APRILE 2022

Riuniti presso Villa Fabbri sono presenti, il Presidente ERCOLANETTI PATRIZIO, SARA ZAFRANI, EDOARDO VALENTINI, JACOPO PACILIO, CRISTINA GAROFANI, DANIELA PINCHI, CLAUDIO PIOLI, CRISTIANO MARTELLI e ALESSANDRO BRAVETTI

PER DELEGA COMUNICATA VIA EMAIL ALL'INDIRIZZO DI POSTA DELL'ENTE PALIO:

RICCARDO GAUDENZI CON DELEGA A SARA ZAFRANI, CRISTIANA PERGOLARI ed ELISA BAIOTTO AEDORDO VALENTINI, CRISTINA BRAUZI A CRISTINA GAROFANI, ELISABETTA CONTI A CRISTIANO MARTELLI, SAMANTHA TRABALZA A DANIELA PINCHI.

ASSENTI GIUSTIFICATI: MARIA ZAPPELLI CARDARELLI, DANIELE CIOTTI, BURGANTI ISABELLA

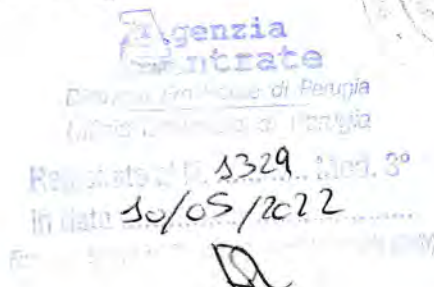
Alle ore 21,15 attestato il numero legale dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e si procede all'esame dei punti posti all'odg:

1 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

2 LETTURA NUOVO STATUTO CON SEGUENTE DISCUSSIONE TRA I PARTECIPANTI

3 MESSA IN VOTAZIONE NUOVO STATO : Lo statuto viene approvato all'unanimità dai presenti

L'assemblea si chiude alle 22.30



IL PRESIDENTE
PATRIZIO ERCOLANETTI